

15-12-69 [*a mano*]

Vittorio Emanuele IV

Re d'Italia

Con affetto di figlio ma con lealtà di re, pervenuti alla maggiore età legale e quindi alla maturità dell'intelletto e del sentimento, di Nostra seria scienza e volontà, avuto il parere del Nostro consiglio, abbiamo formulato i seguenti principi a salvaguardia della nazione e della Dinastia:

Art. 1 – Lo Statuto del Regno, sanzionato e promulgato con legge n. 674 il 4 Marzo 1848 dal Nostro magnanimo avo Carlo Alberto, fu esteso a tutti gli Stati successivamente annessi al Regno di Sardegna e divenne Statuto fondamentale del Regno d'Italia con la legge del 21 Aprile 1861 n 1.

Art. 2 – Le leggi 27 Luglio 1866, 17 agosto 1867, 11 Aprile 1870 e 11 Maggio 1871 sancirono un xxx [*sensò?*] all'art. 1 dello Statuto, che realizzava il pieno affrancamento dello Stato Italiano x da ogni interferenza confessionale.

Art. 3 – Nulla invece era mai stato aggiunto allo Statuto, a metterne in questione il carattere “perpetuo e irrevocabile”, quando il 25 giugno 1944 – regnando il Nostro magnanimo avo Vittorio Emanuele III – il Luogotenente Generale del Regno istituì, con proprio decreto n. 151, una assemblea costituente onde “deliberare la nuova Costituzione dello Stato”.

Con altro D.L.L. 16 Marzo 1946 n. 48 il Luogotenente stabilì che la forma monarchico-rappresentativa del governo dello Stato sarebbe sottoposta a “referendum popolare”, sì da poter essere espressa a maggioranza semplice di voti e così rimpiazzata dalla forma repubblicana. Lo Statuto non fu dunque legittimamente abrogato ma xxx xxstatamente violato e pertanto esso è ancora oggi ‘la legge fondamentale, perpetua e irrevocabile della monarchia’.

n. 4 – Atti che il Nostro amatissimo e mi x xxx Fxxx Ma[?] successivamente compiuti essendo Re d'Italia, quale lo scioglimento delle Regie Forze Armate dal giuramento di fedeltà alla Sua Persona



con il conseguente subentro nei Suoi poteri da parte di un governo che Egli stesso considerava ribelle e portatore di scrutini irregolari e la Sua partenza – apparentemente volontaria – dal territorio nazionale al termine di una cerimonia militare di saluto indetta per tale evento, costituiscono inequivocabile abdicazione al regno.

Art. 5 – In forza dell'art. 2 dello Statuto, "ipso iure" Gli succedemmo nella condizione di Sovrano virtuale del Regno d'Italia e di unico legittimo pretendente al Trono.

Art. 6 – Per effetto della avvenuta successione, Ci competono anche i diritti di Capo legittimo della dinastia Sabauda e tali diritti eserciteremo d'ora innanzi, solo temperati dalla discrezione che lo stato fisico e morale di S.M. l'ex Re Umberto II detta alla Nostra coscienza di figlio.

Dato in Ginevra addì 15 del mese di dicembre dell'anno 1969

[*Senza firma, è una velina*]

Decreto Reale n.1

[*a mano da altri*]

L'originale di questo Decreto è stato depositato da S.M. presso il notaio Desert E. Lucien [*Edmond-Lucien DESERT*] di Ginevra. Il deposito è stato effettuato in plico chiuso.

Il Consiglio

Aldo A. Giacci            Giordano Gamberini

*x = illeggibile*

*Gamberini = Gran Maestro della massoneria*

